

REGOLAMENTO  
DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO  
DI TRASPORTO SCOLASTICO

**INDICE**

- Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
- Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO
- Art. 4 - ASSEGNAZIONE RETTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Art. 5 - RINUNCE/RITARDI (ISCRIZIONI)
- Art. 6 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- Art. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI
- Art. 8 - RICHIAMI E CONTROLLI
- Art. 9 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI
- Art. 10 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO
- Art. 11 - SANZIONI
- Art. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- Art. 13 - RIFERIMENTI NORMATIVI

## **Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Nell'ambito del diritto allo studio, il Comune di Veglie assicura il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di I grado e per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, residenti al di fuori dell'area urbana o che hanno obiettive difficoltà a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza. Per gli abitanti del centro urbano, la distanza utente-scuola di appartenenza non deve essere inferiore a 1500 m.

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione.

Non potranno, in nessun caso, essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini inferiore a tre, anche se residenti nel territorio del Comune di Veglie. Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, viene attivato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario, in relazione ai diversi orari di uscita delle scuole, scelto in base al numero maggiore di richiedenti il servizio.

Richieste del servizio di trasporto di bambini a scuole non comprese nel territorio, potranno essere accolte solo in casi eccezionali, per problemi di carattere sociale o qualora non comportino alcuna modifica organizzativa al servizio.

Il servizio con accompagnatore viene garantito solo per il trasporto dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. Per il trasporto degli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di I grado, l'Amministrazione, se necessario, si riserva la facoltà di attivare il servizio con accompagnatore o di installare e utilizzare sugli scuolabus strumenti atti a garantire la sicurezza dei trasportati durante il tragitto e al momento della salita e della discesa dal mezzo.

In caso di fermo accidentale causato da inconvenienti di natura meccanica o per cause eccezionali non riconducibili alla volontà di alcuno oppure in caso di sciopero, nulla è dovuto dal Comune agli utenti.

In caso di calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso.

## **Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie. I percorsi sono preventivamente validati dalla Polizia Municipale sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela degli utenti. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.

I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate dal Servizio Scuola di concerto con gli uffici tecnici comunali, la polizia municipale e gli addetti al servizio (o il referente dell'operatore economico in caso di esternalizzazione), il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi; fermo restando che:

- a) non potranno essere percorse strade private;
- b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
- c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

È facoltà del Comune stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati a una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.

## **Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO**

La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno al Servizio Scuola entro il termine del 31 luglio.

Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso a prestazioni sociali agevolate, unitamente alla domanda per la fruizione del servizio, dovranno presentare l'attestazione ISEE in corso di validità o, comunque, dovranno fornire gli elementi necessari per il reperimento dell'attestazione medesima, qualora già presentata per la fruizione di altre prestazioni agevolate.

Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

Potranno essere accolte le domande di sola andata o ritorno, a condizione che il percorso sia fruito da almeno tre utenti che effettuano sia l'andata che il ritorno. Non vi è alcuna riduzione di retta in rapporto alle andate o ai ritorni effettuati in numero limitato.

Agli utenti ammessi verrà rilasciato apposito abbonamento, riportante tutti i dati dell'utente, che deve essere esibito al personale incaricato del servizio.

In caso di esubero di richieste rispetto la disponibilità dei posti, sarà redatta specifica graduatoria tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) residenza fuori dall'area urbana;
- b) impossibilità da parte dei genitori ad accompagnare i propri figli a scuola per lavoro di entrambi o per impedimenti familiari le cui motivazioni siano documentabili;
- c) distanza utente-scuola di appartenenza, fermo restando quanto precisato all'art. 1 in ordine alla scelta della scuola stessa.

#### **Art. 4 - ASSEGNAZIONE RETTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara, altresì, di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.

Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà versare, per l'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio, una tariffa mensile, variabile a seconda della collocazione nelle fasce ISEE di seguito indicate:

da € 0 a € 4.000,00	30% riduzione
da € 4.000,01 a € 8.000,00	15% riduzione

Gli utenti che non presentino l'attestazione ISEE saranno collocati in fascia massima, salvo che non producano specifica certificazione dei competenti Servizi Sociali.

Nel caso in cui l'attestazione ISEE venga presentata per la prima volta oppure a seguito di aggiornamento della stessa ad anno scolastico iniziato, la retta sarà ricalcolata, previa specifica richiesta scritta di uno dei genitori o di un esercente la potestà genitoriale, soltanto se la medesima sia presentata prima del pagamento della retta o, comunque, prima della data di scadenza del pagamento.

L'Ufficio Servizio Scolastico dovrà provvedere a verificare la veridicità della situazione familiare e a controllare la corrispondenza tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con le informazioni disponibili presso il Ministero delle Finanze secondo la normativa vigente in materia.

In caso di mancato pagamento dell'abbonamento si procederà alla sospensione del servizio.

#### **Art. 5 - RINUNCE/RITARDI (ISCRIZIONI)**

Coloro che rinunciano al servizio non hanno diritto al rimborso.

L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto, al Servizio Scuola, da parte di un genitore o di un esercente la potestà genitoriale.

In caso di assenze ingiustificate oltre 15 giorni, si procederà alla cancellazione dal servizio, assegnando il

posto all'eventuale richiedente in lista di attesa.

#### **Art. 6 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

Gli alunni devono:

- 1) astenersi dall'appoggiarsi alle portiere e ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura;
- 2) occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili;
- 3) evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a sé stessi.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

E' fatto comunque obbligo a un genitore, oppure a un familiare maggiorenne, o ancora a un esercente la potestà genitoriale, oppure a persona di fiducia appositamente designata, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita i bambini sino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

Qualora alla fermata prevista non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata al ritiro del bambino, si proseguirà nel percorso e si ritornerà sul posto al termine dello stesso; qualora anche in questo caso non vi sia nessuno autorizzato, lo stesso verrà accompagnato al Comando di Polizia Municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori. In caso di recidiva il servizio sarà sospeso.

#### **Art. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI**

Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando a essa non si sostituisca quella dei genitori.

Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

#### **Art. 8 - RICHIAMI E CONTROLLI**

L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente al Servizio Scuola coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 11.

Il Servizio Scuola si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri operatori muniti di tessera di riconoscimento, al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

#### **Art. 9 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI**

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

#### **Art. 10 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

#### **Art. 11 - SANZIONI**

Per i minori che adottano comportamenti scorretti il Servizio Scuola applicherà i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 6. e all'art. 9.;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - o i genitori per le casistiche di cui all'art. 6 - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 e all'art. 9 sarà sanzionata sulla base di quanto disposto dai punti b. e c. di questo medesimo articolo. Inoltre il Servizio Scuola attiverà il procedimento di recupero delle spese sostenute per la custodia degli utenti.

#### **Art. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Servizio Scuola e gli altri uffici interessati del Comune di Veglie utilizzeranno i dati personali degli utenti ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, a esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 13 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.